

**Documento di consultazione n. 6/2024**

**PROPOSTE DI MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO ISVAP N. 13 DEL 6 FEBBRAIO 2008, CONCERNENTI LA DISCIPLINA DEL CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE E CONTRASSEGNO E DEL MODULO DI DENUNCIA DI SINISTRO DI CUI AL TITOLO X (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E I NATANTI) CAPO I (OBBLIGO DI ASSICURAZIONE) E CAPO IV (PROCEDURE LIQUIDATIVE) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.**

**Legenda**

**Nella riga "Commentatore" i singoli soggetti dovranno inserire la loro denominazione (anche in forma abbreviata).**

**Nella riga "Osservazioni generali" i singoli soggetti potranno inserire commenti di carattere generale.**

**Nelle colonne "Articolo", "Comma" e "Lettera" andranno inseriti, rispettivamente, l'articolo, il comma e la lettera cui si riferisce l'osservazione e la proposta di modifica.**

**Nella colonna "Osservazioni e proposte" andranno inserite le osservazioni specifiche e le proposte di modifica.**

<b>Commentatore</b>	A.I.P.E.D. Associazione Italiana Periti Estimatori Danni
<b>Osservazioni generali</b>	<p>L'intervento di modifica regolamentare del documento in consultazione mira a razionalizzare e semplificare la normativa, aggiornando il Regolamento ISVAP n. 13/2008 in conformità con le nuove disposizioni relative alla dematerializzazione del contrassegno, alla digitalizzazione del certificato assicurativo e all'autorizzazione alla circolazione di prova. Inoltre, si prevede l'inclusione nel regolamento, di ogni fattispecie che richieda l'attivazione di polizze assicurative per targhe prova, targhe provvisorie e veicoli destinati all'importazione o all'esportazione.</p> <p>Tra gli obiettivi vi è la promozione della completa digitalizzazione dei documenti e l'aggiornamento tempestivo degli archivi previsti dall'articolo 135 del decreto legislativo n. 209 del 2005, tenendo conto della diffusione e dell'accessibilità delle tecnologie digitali.</p> <p>Pur riconoscendo il valore di questi aspetti, devono essere considerati secondari rispetto all'obiettivo primario della copertura Rc auto, che è quello di garantire al danneggiato la copertura dei danni a terzi causati dalla circolazione dei veicoli e garantire al danneggiato un giusto risarcimento dei danni subiti dalla circolazione dei veicoli.</p>

Considerato che un incidente stradale rappresenta sempre una situazione di disagio per le persone coinvolte, l'eventuale ricorso a procedure digitali non dovrebbe mai penalizzare chi ha una preparazione digitale limitata. La possibilità di compilare il modulo di denuncia di sinistro in formato digitale potrebbe essere gradita solo in situazioni particolari o in circostanze eccezionali, ma al momento non risulterebbe essere adeguatamente supportata dal contesto attuale e dalla competenza degli utenti.

In molti casi, l'uso di sistemi digitali potrebbe rilevarsi più complesso, per cui è fondamentale ed essenziale mantenere l'obbligo per le Imprese Assicuratrici di fornire al Contraente/Assicurato il modulo di constatazione amichevole in formato cartaceo, lasciando comunque l'opzione di utilizzo di un formato digitale fornito da un Ente terzo. Situazioni come la mancanza di copertura telefonica sul cellulare di uno degli automobilisti coinvolti, le differenti scelte effettuate in fase di stipula del contratto, riguardo l'adozione o meno del formato digitale da parte di uno o più dei soggetti coinvolti, la difficoltà di interfacciare i dati tra le app fornite dalle Imprese, la sicurezza dei dati sensibili, o il fatto che il conducente non coincida con il contraente/assicurato, e quindi non possa accedere all'app dedicata, possono rappresentare criticità rilevanti.

**È quindi cruciale garantire agli utenti l'accesso sia al formato cartaceo che a quello digitale, affinché il sistema assicurativo possa rispondere adeguatamente alle diverse esigenze in ogni situazione. Risulta, pertanto, essenziale mantenere l'obbligo per le Compagnie Assicuratrici di fornire al Contraente il modulo di constatazione amichevole in formato cartaceo.**

Sul punto, la Giurisprudenza di Legittimità si è recentemente espressa riguardo al valore probatorio del modulo di denuncia di sinistro. **La Sentenza della Cassazione (Cass. 15431/2024) ha confermato che le dichiarazioni contenute nel Modulo CAI hanno valore confessorio e vincolante solo per i firmatari.** Le eventuali terze parti garanti, come le rispettive Compagnie Assicuratrici, non sono vincolate e, pertanto, saranno esentate dall'onere di risarcimento di manleva qualora dimostrino, anche mediante presunzioni semplici, una dinamica diversa degli eventi.

Il processo di autenticazione per la compilazione del modulo di denuncia di sinistro in modalità digitale e di identificazione per la sottoscrizione richiede, ai fini della privacy, l'elaborazione di un'informativa adeguata. Questa deve specificare le finalità del trattamento dei dati e i limiti di utilizzo, garantendo che i dati raccolti siano impiegati esclusivamente per la gestione del sinistro, escludendo qualsiasi uso per fini commerciali o di profilazione da parte delle Compagnie Assicuratrici.

Considerando l'intenzione di facilitare la migrazione dei contratti, si ritiene che l'introduzione di una app specifica per ogni Impresa Assicuratrica potrebbe ostacolare la portabilità del contratto. Infatti, ogni qualvolta un

contraente desidera cambiare Compagnia o riceva una comunicazione di disdetta del contratto (prassi ormai usuale in seguito a un sinistro stradale), si vedrà obbligato a scaricare una nuova applicazione ed a reinserire i dati necessari per la procedura di autenticazione e identificazione.

**Questa criticità potrebbe essere superata attraverso la creazione di un portale unico per tutti gli automobilisti, gestito da un ente terzo (es. Ivass, Consap, Mimit). In tal modo, gli utenti potrebbero accedere utilizzando sistemi alternativi di identificazione digitale (FEA, SPID, CIE, TS-CNS) per denunciare il sinistro.**

Inoltre, va considerato che l'adozione del modulo digitale per la denuncia di sinistro comporta anche la **complessità nella redazione del grafico di sinistro**, come previsto al punto 13 delle istruzioni per l'uso del modulo di cui all'allegato 2.

Infine, desideriamo evidenziare un aspetto di grande rilevanza: durante l'ultimo incontro tenutosi presso il MIMIT, il Ministro Urso ha pubblicamente dichiarato la volontà di presentare una riforma generale del sistema RC Auto entro i primi mesi del 2025. Pertanto, si suggerisce di posticipare l'adozione del Modulo di denuncia di sinistro in formato digitale in attesa della riforma. Questo approccio eviterebbe la sovrapposizione di normative ed i potenziali costi per il sistema che potrebbero risultare poi superflui.

Fatte le dovute osservazioni generali, di seguito presentiamo brevi osservazioni e proposte relative alle "modifiche e integrazioni del Regolamento ISVAP n. 13 del 6 febbraio 2008".

Osservazioni e proposte			
Articolo	Comma	Lettera	Osservazioni e proposte
2	1.	- n -	Si ritiene opportuno suggerire la modifica della locuzione " <i>supporto durevole</i> ": <i>qualsiasi strumento che permetta al contraente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse [...]</i> " con la locuzione " <i>supporto durevole</i> ": <i>qualsiasi strumento che permetta al contraente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato - <b>non inferiore o uguale a 2 anni</b>* - ai fini cui sono destinate le informazioni stesse [...]</i> ", in relazione a quanto previsto dagli articoli 2947 e 2952 del Cod. Civ. in materia di prescrizione del diritto al risarcimento o all'indennizzo del danno.

11	1.		Si ritiene opportuno suggerire l'eliminazione della locuzione: " <i>e comunque non oltre il termine di cinque giorni</i> ". Il termine di cinque giorni per la consegna del certificato appare superato e non più giustificabile. È indispensabile che il certificato venga rilasciato immediatamente al momento del pagamento del premio o della rata di premio. Questo approccio garantirebbe una maggiore efficienza e trasparenza nel servizio offerto, rispondendo così alle esigenze dei contraenti.
11	1.		In linea con quanto suggerito al paragrafo precedente, si ritiene opportuno suggerire di aggiungere, alla fine del secondo paragrafo, la seguente locuzione: " <i>immediatamente con qualsiasi mezzo di comunicazione a distanza richiesto dal contraente e entro 5 giorni su supporto cartaceo</i> ". È fondamentale che la conclusione del contratto a distanza non ostacoli la possibilità di ricevere prontamente il certificato di assicurazione per la circolazione del veicolo, garantendo così il rispetto di quanto indicato al comma 3 dell'articolo 4.
11	3.		Al termine del periodo del comma 3, si ritiene opportuno suggerire di aggiungere, dopo le parole " <i>i dati di identificazione del telaio e del motore e la decorrenza della copertura</i> ", la seguente locuzione " <i>nonché la scadenza della copertura assicurativa</i> ".
13	2.		Al termine del periodo del comma 2, si ritiene opportuno suggerire di aggiungere, dopo le parole " <i>a scelta del contraente o dell'assicurato</i> ", la seguente locuzione " <i>nonché dal proprietario o dal conducente, qualora diverso dal contraente o dall'assicurato</i> ". <i>se diverso dal contraente o dall'assicurato</i> ". Questa modifica si rende necessaria per garantire una maggiore chiarezza e completezza nella compilazione del modulo di denuncia di sinistro, assicurando che tutte le parti coinvolte nel sinistro siano adeguatamente identificate e che i loro diritti siano tutelati.
15	1.		In linea con quanto suggerito al paragrafo precedente, si ritiene opportuno suggerire la sostituzione della seguente locuzione " <i>Le imprese consegnano al contraente un esemplare del modulo di denuncia in occasione della stipulazione o del rinnovo del contratto unitamente al certificato di assicurazione ed al contrassegno, nonché, su richiesta del contraente/assicurato, in occasione di ogni denuncia di sinistro</i> " con la seguente locuzione " <i>Le imprese consegnano al contraente un esemplare del modulo di denuncia <b>in forma cartacea</b> in occasione della stipulazione o del rinnovo del contratto unitamente al certificato di assicurazione ed al contrassegno, nonché, su richiesta del contraente/assicurato, in occasione di ogni denuncia di sinistro</i> ".
15	2.		In linea con quanto suggerito ai due precedenti paragrafi, si ritiene opportuno suggerire la modifica della seguente locuzione " <i>La consegna del modulo di denuncia di sinistro, avviene, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole. [...]</i> " con la seguente locuzione " <i>La consegna del modulo di</i>

		<p><i>denuncia di sinistro, avviene, <b>su supporto cartaceo e, su richiesta esplicita del contraente/assicurato, le Imprese devono fornire ai contraenti e agli assicurati il collegamento al portale unico di cui al seguente art. 15 Bis comma 1. [...].</b></i> Tale modifica si rende necessaria per garantire una maggiore chiarezza e completezza nella compilazione del modulo di denuncia di sinistro, assicurando che tutte le parti coinvolte nel sinistro siano adeguatamente identificate e che i loro diritti siano tutelati. L'adozione del supporto durevole, in caso di incidente, potrebbe ridurre significativamente la possibilità di una compilazione congiunta e la difficoltà di interfacciare i dati tra le app fornite dalle Imprese ovvero nei casi che una delle parti coinvolte non abbia accesso ai mezzi digitali.</p>
15 Bis	1	<p>Si ritiene di suggerire la riformulazione dell'intero comma 1 per i motivi rappresentati nelle "osservazioni generali". Come già evidenziato, si ritiene fondamentale sviluppare un sistema informatico affidato ad un ente terzo (Es. Ivass, Consap, Mimit o altro ente terzo), riconoscibile come un sistema univoco per la compilazione del modulo di denuncia di sinistro e per la trasmissione telematica alle imprese interessate. Tale sistema dovrà essere sviluppato con il rispetto delle normative in materia di privacy e le regole riguardanti autenticazione e identificazione (FEA, SPID, CIE, TS-CNS).</p> <p>Si ritiene opportuno suggerire la seguente locuzione "<b>Le Imprese devono fornire ai contraenti e agli assicurati il collegamento al portale unico, progettato e sviluppato per un utilizzo anche su dispositivi mobili e accessibile via web, per la compilazione del modulo di denuncia di sinistro ivi compreso la redazione del grafico dell'incidente e la trasmissione telematica, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 143, comma 2 del Codice delle assicurazioni private.</b>"</p>
15 Bis	3	<p>In linea con quanto suggerito al paragrafo precedente si suggerisce l'abrogazione del seguente comma 3: "<del>Per l'identificazione dei firmatari e per la fornitura di soluzioni di firma elettronica, le imprese possono avvalersi di prestatori di servizi fiduciari soggetti alla vigilanza dell'Agenzia per l'Italia digitale.</del>"</p>
15 Bis	4	<p>In linea con quanto suggerito al paragrafo precedente si suggerisce l'abrogazione del seguente comma 4: "<del>Le imprese adottano idonee misure per garantire al contraente/assicurato l'acquisizione, su supporto durevole, di copia della denuncia di sinistro conforme al documento informatico trasmesso.</del>"</p>